

Registro Imprese di Roma n.10202781000
Rea - RM n.1217883

Holding Civitavecchia Servizi srl a Socio Unico in liquidazione e in C.P.

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Sede legale in Via Braccianese Claudia 6/8 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Capitale sociale Euro 10.000,00 = i.v.

Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2017

Premessa

Signor Socio,

l'azienda della quale sono stato nominato liquidatore, con effetto dal 03 settembre 2014, presenta un bilancio al 31 dicembre 2017 con un risultato negativo di euro 228.715.

La presente relazione è a corredo del bilancio della società al 31 dicembre 2017.

Nel rinviarLa al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall'art. 2490 del codice civile e dall'art. 2428 del codice civile, voglio relazionarLa sulla gestione della società, sia per quanto riguarda l'esercizio 2016, sia per quanto concerne le prospettive future.

Andamento della gestione e prospettive temporali future

Prima di analizzare l'andamento della gestione corrente si ritiene opportuno effettuare un breve excursus storico dei fatti salienti, rinviando per maggiori dettagli alla copiosa corrispondenza e ai verbali di assemblea dei soci, delle attività poste in essere successivamente alla delibera di scioglimento anticipato della società, adottata nell'assemblea dei soci del 16 novembre 2012 e redatta dal Notaio Francesca Giusto di Roma repertorio n. 15670 e raccolta n. 971, del 26 ottobre 2012.

Le vicende storiche delle società

HCS - Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in Liquidazione è una società commerciale costituita nella forma della società a responsabilità limitata, con capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00), partecipata al 100% dal Comune di Civitavecchia, la quale ha ad oggetto la gestione dei servizi pubblici locali del medesimo Comune e relative attività complementari.

Più esattamente, il Comune di Civitavecchia, con contratto di servizio in data 24 dicembre 2008, ha affidato in via diretta ad HCS, ai sensi dell'art. 113 del TUEL, la gestione dei servizi pubblici locali relativi al:

a) Settore idrico integrato costituito dall'insieme dei seguenti servizi pubblici:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
- fognatura;
- depurazione delle acque reflue ad uso civile ed industriale;

b) Settore mobilità, incluso, tra l'altro, senza pretesa di esaustività:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico in ambito urbano, suburbano ed extraurbano;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, disabili, anziani et similia;
- gestione dei titoli di viaggio e dei titoli automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi;
- gestione di parcometri, parchimetri, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi di tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
- servizio di rimozione veicoli;
- ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.

c) Settore ambiente, incluso, tra l'altro, senza pretesa di esaustività:

- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- spazzamento e lavaggio viario;
- gestione, manutenzione e gestione parchi, giardini e arredo urbano;
- servizi di pulizia;
- segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- gestione e verifica impianti termici;
- servizi cimiteriali;
- organizzazione e gestione di servizi amministrativi, riscossioni di tributi, tariffe e canoni;

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non prodotti da terzi;
- gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
- gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

d) Settore socio – sanitario:

- dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici ed attività complementari;
- tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalla legge in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;

e) Settore energia, inclusa, tra l'altro, la partecipazione a gare per il servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale e attività connesse e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In aggiunta, lo statuto di HCS prevede l'esercizio di ulteriori attività, tipicamente commerciali, quali, tra le altre, la realizzazione e la gestione di parcheggi, la gestione di servizi di collegamento al sistema aeroportuale e di servizi turistici, l'esercizio di attività di autofficina, carrozzeria, il commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessi meccanici ed elettromeccanici nuovi o usati, la organizzazione e la gestione di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, il trasporto di persone per interesse turistico, servizi di granturismo, ecc.

HCS è, a sua volta, titolare del 100% delle quote di tre distinte Società Operative Territoriali (SOT), alle quali ha sub-commissionato la gestione operativa delle singole attività sopra descritte.

Nel dettaglio:

- (a) alla SOT ARGO S.r.l. in liquidazione, i servizi attinenti al Settore mobilità;
- (b) alla SOT Città Pulita S.r.l. in liquidazione, la gestione dei servizi attinenti al Settore ambiente;
- (c) alla SOT Ippocrate S.r.l. in liquidazione, la gestione dei servizi attinenti al Settore socio – sanitario.

HCS è divenuta, quindi, nella sostanza, la holding finanziaria del Comune di Civitavecchia, riservando a sé la gestione di alcuni servizi quali, tra gli altri, quelli inerenti il servizio idrico e le attività amministrative di gestione del gruppo.

Storia della Società e Cause della crisi

L'assetto complessivo sopra descritto proviene da una complessa operazione societaria avvenuta negli anni 2009 – 2011. In data 29 ottobre 2009, veniva conferito alla Società un primo ramo di azienda destinato al servizio di adduzione dell'acqua potabile all'ingresso. Il ramo conferito veniva scorporato dal Consorzio per l'Acquedotto Mignone.

Successivamente, in data 6 dicembre 2010 veniva scisso a beneficio di HCS il ramo dei servizi pubblici in capo a Etruria Servizi S.p.a. (società controllata al 100% dal Comune di Civitavecchia) e, in data 28 luglio 2011 veniva scisso, con efficacia dal 15 agosto 2011, da Etruria Trasporti e Mobilità S.p.a. (società sempre società controllata al 100% dal Comune di Civitavecchia) a favore di HCS il ramo relativo alla gestione del Trasporto Pubblico Locale.

I rami di azienda relativi ai singoli servizi venivano dunque conferiti alle singole SOT secondo la attuale ripartizione.

Per effetto della scissione, HCS rilevava:

- o pregressi debiti verso il personale maturati in ES e in ETM alla data della scissione;
- o debiti previdenziali e tributari per c.a. 7 milioni di euro;
- o ingenti crediti relativi agli anni 2002-2007 e 2008-2011, successivamente oggetto di pesanti svalutazioni dalla Società.

Sempre per effetto della scissione di Etruria Servizi, il patrimonio immobiliare di quest'ultima veniva attribuito alla società Civitavecchia Infrastrutture S.r.l., anch'essa interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia.

Nell'operatività corrente, risultano ancora significative le relazioni commerciali tra le diverse società del gruppo e le conseguenti sinergie operative che danno origine a partite di bilancio "intercompany".

In ragione di quanto sopra, sia HCS che le singole SOT evidenziavano dunque, sin dalla loro costituzione, diverse criticità.

Come sopra evidenziato, HCS aveva ereditato, in conseguenza delle operazioni di scissione, di cui sopra, non solo crediti rispetto ai quali si sono rese necessarie, negli anni successivi, pesanti svalutazioni, ma anche ingenti passività fiscali delle vecchie società scisse per omessi versamenti di debiti previdenziali e tributari.

Detti debiti tributari vennero a suo tempo rateizzati, con grave aggravio/sofferenza per la spesa corrente delle società.

Negli anni 2011-2012, ad aggravare la già precaria situazione, determinando un pesante squilibrio economico – finanziario, contribuiva una gestione del personale quantomeno poco prudente (con assunzione/ stabilizzazione di un ingente numero di dipendenti) e disomogenea per via delle diversità e pluralità dei contratti applicati al personale dipendente, oltre a evidenti carenze nella organizzazione dell'utilizzo del personale.

I summenzionati eventi, unitamente ad altri di minore rilievo che comunque hanno contribuito alla scarsa efficienza finanziaria ed economica del gruppo e di ciascun singolo veicolo societaria, concorrevano a generare già al 31 agosto 2012 un patrimonio negativo e uno squilibrio finanziario in conseguenza del quale la Società HCS Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in data 16 novembre 2012 veniva posta in liquidazione.

In questo contesto, in data 30 ottobre 2012, la sola HCS presentava innanzi al Tribunale di Civitavecchia domanda in bianco ex art. 161, co. 6, L. F., alla quale seguiva il deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Con decreto 31 ottobre 2012 il Tribunale di Civitavecchia dichiarava l'ammissione della citata domanda di concordato preventivo presentata da HCS srl in liquidazione. Tuttavia, il ricorso ex art. 182 bis, L. F. per la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al 31 ottobre 2012 presentato in data 6 maggio 2013, con provvedimento in data 19 luglio 2013 – Cron. 729/2013, veniva rigettato dal Tribunale di Civitavecchia.

Avverso il richiamato decreto del Tribunale di Civitavecchia del 17 luglio 2013, in data 02 agosto 2013 veniva presentato reclamo presso la Corte di Appello di Roma, che HCS ha rinunciato con istanza in data 08 luglio 2016 e del quale è stata disposta l'estinzione con provvedimento della Corte d'Appello di Roma in data 19 luglio 2016.

Nel corso del 2013 e del 2014, anche le singole SOT, Città Pulita S.r.l., Ippocrate S.r.l., Argo S.r.l., sono state messe in liquidazione. Nel 2015 è stata messa in liquidazione anche Civitavecchia Infrastrutture s.r.l..

E' infatti emerso che sia HCS che le SOT sono in una situazione di crisi, presentando un rilevante indebitamento, tale situazione determinandosi anche in ragione della modalità di organizzazione dei servizi e della struttura del gruppo.

Il “Piano Operativo di Razionalizzazione” delle società partecipate dal Comune di Civitavecchia presentato innanzi la Corte dei Conti in data 31 marzo 2015 e successive misure attuative rendicontato in data 6 aprile 2016

In relazione alla situazione di crisi di HCS e delle singole SOT, il Comune di Civitavecchia ha presentato in data 31 marzo 2015 alla Corte dei Conti il proprio “Piano Operativo di Razionalizzazione” con il quale ha evidenziato l’esigenza di adottare - con riguardo alle società in house in stato di insolvenza e compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia - piani di risanamento del debito pregresso mediante l’accesso a procedure di concordato preventivo ovvero ad accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, L. F. ed un sistema di riorganizzazione compatibile con le prescrizioni della Legge di Stabilità.

In data 6 aprile 2016, il Comune di Civitavecchia ha poi inviato alla Corte dei Conti il rendiconto delle misure attuative del POR.

In particolare, il percorso intrapreso dal Comune nell’ambito del POR, al fine di rimuovere definitivamente le problematiche che hanno condotto ad una gestione diseconomica ed all’accumulo di ingente indebitamento, individua due momenti fondamentali:

A) la riorganizzazione, con la definitiva liquidazione delle attuali 4 società partecipate e la creazione di una unica nuova società di servizi (anche in ossequio a quanto espressamente previsto dalla legge di stabilità 2015 - art.1, commi da 609 a 616 della legge n.190/2014);

B) la ristrutturazione del debito pregresso delle 4 società attraverso altrettante distinte procedure di concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia, ciò anche al fine di scongiurare il rischio del fallimento delle società partecipate ed i conseguenti riflessi negativi anche in termini di valore dell’impresa e di impatto sociale.

Stante l’esigenza di contemperare l’utilizzo degli strumenti della risoluzione della crisi di impresa con il necessario rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia, il progetto di risanamento delle società partecipate del Comune di Civitavecchia prevede, nell’ambito delle procedure di concordato preventivo che verranno introdotte innanzi il Tribunale di Civitavecchia:

- ai fini della riorganizzazione dell’assetto delle partecipate, l’intervento di una Newco (con un nuovo piano industriale in equilibrio per singolo servizio) che proceda all’acquisto dei rami di azienda di HCS e SOT nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei terzi. A tal fine i rami di azienda oggetto di acquisto da parte della NewCo nell’ambito dei concordati vengono identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario mediante la riduzione di costi correnti di gestione (i.e. riduzione dei costi degli affitti per individuazione di un’unica sede tra edifici nella disponibilità

dell'Ente) e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale in corso di negoziazione con i Sindacati.

- con riguardo alla ristrutturazione del debito pregresso, la soddisfazione dei creditori pregressi nell'ambito di procedure di concordato preventivo integralmente liquidatorie degli attuali asset detenuti dalle singole Società, che consenta di porre a disposizione dei creditori tutto quanto riveniente dalla liquidazione dell'attivo e dalla riscossione dei crediti vantati dalle Società, nonché con la disponibilità manifestata dal Comune di Civitavecchia a considerare un apporto di finanza esterna a sostegno dei piani di concordato di HCS e delle singole SOT, condizionato alla omologazione delle rispettive procedure.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con deliberazione n. 100/2016/PRSP del 28 luglio 2016 depositata in data 19 settembre 2016, ha ritenuto che “il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e sviluppato secondo le modalità dallo stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, non censurabile” accertando, pertanto: “l' idoneità dei provvedimenti posti in essere dal Comune a rimuovere le irregolarità contestate” al Comune relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013.

In esecuzione del POR, il Comune di Civitavecchia, con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 2016 ha deliberato la costituzione di una nuova società, denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., definendo le linee guida sia del Piano Industriale sia dei contratti di servizi.

La nuova società, Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. è stata costituita con atto a rogito Notaio Mariangela Pasquini, in data 14 dicembre 2016 con capitale sociale di € 10.000,00. La delibera di costituzione prevede la approvazione di un successivo aumento di capitale sociale a € 120.000,00 sotto la condizione sospensiva della ammissione di HCS e delle SOT alle procedure di concordato preventivo in funzione del successivo affidamento ad essa in house providing dei servizi pubblici del Comune di Civitavecchia.

Servizi svolti nel corso dell'anno 2017

La società HCS srl in liquidazione ha gestito, fino all'08 settembre 2017, data di stipula dell'atto di cessione dei rami d'azienda di HCS alla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, sia direttamente che per il tramite delle tre società (SOT – società operative territoriali) interamente partecipate – Argo srl, Ippocrate srl e Città Pulita srl – i seguenti servizi pubblici locali nel territorio di Civitavecchia:

- a) Settore idrico – servizio idrico integrato ad uso civile e industriale;
- b) Settore mobilità – servizio del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico;
- c) Settore ambiente – raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – gestione della discarica, servizi cimiteriali, cura del verde pubblico;
- d) Settore socio – sanitario – servizio delle farmacie comunali, servizio di assistenza scolastica ai bambini diversamente abili, servizio cimiteriale.

Gestione Discarica / Stazione di Trasferenza

La società H.C.S. S.r.l., ha gestito la discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata “Fosso Crepacuore 2”, ubicata in località Fosso Crepacuore, comune di Civitavecchia (RM), in virtù della Ordinanza Commissariale n. 17 del 18 dicembre 2007.

Tale discarica è entrata in funzione in data 7 febbraio 2008 a seguito del verbale di collaudo a firma del Commissario Delegato all’Emergenza Rifiuti nel territorio della Regione Lazio dott. Arcangelo SPAGNOLI, che autorizzava la messa in esercizio del lotto 2 quale parziale realizzazione dell’intero invaso di cui all’Ordinanza n. 17/2007.

Successivamente, con la presa d’atto del 01.04.2009, veniva autorizzata la messa in esercizio anche del lotto 1, completando, così, la realizzazione dell’intero invaso di cui all’Ordinanza sopra ricordata.

La società ha gestito altresì la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Civitavecchia (RM) denominata “Fosso Crepacuore 3”, località Fosso Crepacuore, in virtù della Determinazione (AIA) del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. C1577 del 7 luglio 2010.

Tale discarica è entrata in funzione in data 30 marzo 2011 a seguito della Determinazione n. B1944 del 14 marzo 2011 a firma del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e

Sociale dott. Guido MAGRINI, che autorizzava la messa in esercizio del sublotto 1a quale parziale realizzazione dell'intero invaso di cui alla Determinazione n. C1577/2010.

In data 04.02.2014 con lettera Prot. n. GR66614 del 04.02.2014 la Regione Lazio adottando la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 06.08.2013, la quale annullava l'efficacia della precedente n. 14963 del 30.06.2009, diffidava dall' *“accettare e smaltire rifiuti urbani indifferenziati, se non preventivamente sottoposti al necessario e corretto trattamento così come meglio definito ai sensi della richiamata Circolare Ministeriale del 06.08.2013”*.

Dalla data del 08.02.2014, su Ordinanza n.54 del 08.02.2014 del Commissario Straordinario di Civitavecchia, la Società, organizzata una stazione di trasferta in apposita area dell'impianto di discarica, provvedeva nel ricevere in questa gli RSU della raccolta stradale per poi trasportare gli stessi presso l'impianto di trattamento della Pontina Ambiente S.r.l. sito in Via Ardeatina km 24,640 in Cecchina di Albano (RM), per poi successivamente eseguire lo smaltimento in discarica dei rifiuti residuali dal trattamento degli RSU di Civitavecchia provenienti dall'impianto suddetto.

Con Ordinanza n. 235 del 24.07.2014 il Sindaco di Civitavecchia disponeva la continuazione della forma speciale di gestione dei rifiuti già definita dalla precedente Ordinanza Commissariale n. 54 del 08.02.2014 oltreché l'interruzione dei conferimenti del rifiuto prodotto da Civitavecchia presso l'impianto Pontina Ambiente S.r.l. per proseguirlo presso l'impianto della Soc. Ecologia Viterbo S.r.l. sito in Località Bussi Strada Teverina km 7,63 VITERBO (VT).

Con Ordinanza n. 59 del 03.03.2015 il Sindaco di Civitavecchia ordinava l'ulteriore continuazione della forma speciale di gestione dei rifiuti *“per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di progettazione e realizzazione della stazione di trasferta e comunque per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della richiamata Ordinanza sindacale n. 235/2014”* ovvero dal 24.01.2015.

In data 02.07.2015 si è provveduto a seguito della espressa volontà dell'amministrazione Comunale di Civitavecchia a richiedere alla Regione Lazio una Modifica non Sostanziale della A.I.A. C1577 del 08.07.2010 ai fini di ottenere nullatosta da parte dello stesso organo regionale ad ospitare la stazione di trasferta in adeguata area di discarica nelle more di realizzazione di un opportuno impianto da parte dell'A.C..

In data 17.07.2015 con Determinazione G08930 veniva emessa dalla *Ragione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, mobilità e rifiuti – Area Ciclo integrato dei rifiuti* la richiesta autorizzazione alla modifica.

Con nota prot. 95 del 16.07.2015, la MAD srl inviava “Atto di significazione e messa in mora” con il quale rappresentava la situazione di debito da parte della H.C.S. S.r.l. e che la proposta di pagamento in fase di concordato era pari al 20% dell’intero debito su somme così suddivise:

- Fosso Crepacuore 2: per un totale di € 2.878.809,90;
 - Costruzione: € 2.137.029,275;
 - Post Mortem: € 741.780,63
- Fosso Crepacuore 3: per un totale di € 1.593.140,11;
 - Costruzione: € 1.194.601,44;
 - Post Mortem: € 398.538,67.

Nella stessa nota inoltre rappresentava che non avrebbe proceduto alla realizzazione del lotto 2 di Fosso Crepacuore 3 stante i gravi inadempimenti ed ha contestato la responsabilità solidale della Regione Lazio e del Comune di Civitavecchia.

La Regione Lazio, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota prot.n. 386364 del 16.07.2015 ha chiesto alla H.C.S. S.r.l. ed al Comune di Civitavecchia una relazione in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa nota.

Con nota prot.n. 155 del 29.07.2015 indirizzata alla MAD al Comune di Civitavecchia e alla Regione Lazio la Soc. H.C.S. S.r.l. contestava alla MAD S.r.l. quanto esposto nella nota prot.n. 95 del 16.07.2015, rappresentando che si stava predisponendo un piano economico nel rispetto degli interessi dei creditori coinvolti, che erano già state pagate alla MAD S.r.l. fatture per € 8.481.305,10 negli anni dal 2009 al 2015 ed infine che la MAD S.r.l., in quanto esercente un pubblico servizio, rimane vincolata agli obblighi connessi all’esercizio degli stessi.

Con nota prot.n. 56691 del 30.07.2015 indirizzata alla MAD S.r.l. e ad H.C.S S.r.l., il Comune di Civitavecchia ha ribadito che era destituita da qualsivoglia fondamento la pretesa della MAD di sottrarsi all’adempimento degli obblighi incombenti con riguardo alla gestione post mortem della discarica, che è e rimane nella sua esclusiva responsabilità.

Il Sindaco di Civitavecchia con Prot.n. 75945/2015 comunicava che la soc. HCS ha pianificato, nell’ambito del predisposto Piano di concordato preventivo, che la natura del debito relativo alla quota “post Mortem” di spettanza della MAD srl e alla stessa non ancora liquidata, sarebbe stata iscritta tra i crediti privilegiati da pagarsi interamente e comunicava altresì, che si erano tenuti diversi incontri con la MAD S.r.l. nell’ambito dei quali si era giunti alla formulazione di una ipotesi per la soluzione delle problematiche insorte.

La società HCS con nota prot.n. 2553 del 08.10.2015 ha trasmesso la relazione richiesta dalla Regione Lazio nella quale rilevava che in base ai quantitativi smaltiti in discarica risultavano:

- Importi liquidati totali: € 8.950.960,10 di cui € 2.055.2018,88 per post mortem e € 6.895.741,22 per costi di costruzione
- Importi totali a debito: € 4.474.447,34 di cui € 1.141.009,14 per post mortem e € 3.333.438,20 per costi di costruzione.

Concludeva altresì che *“la soc. HCS srl in liquidazione attualmente sta predisponendo un piano di concordato preventivo secondo le norme della legge fallimentare ed ha convenuto che la natura del debito relativo alla quota post mortem non ancora liquidata è di carattere privilegiato da pagarsi interamente, conseguentemente il piano di concordato indicherà i tempi per assolvere il pagamento”*.

Con nota prot.n. 546354 del 12.10.2015, indirizzata alla HCS srl e per conoscenza al Comune di Civitavecchia, l'Area Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Lazio, avviava il procedimento di revoca ex art. 29 decies del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione alla gestione di cui al punto 3) della determinazione C1577 del 08.07.2010, preso atto che benchè la società HCS avesse dato informazioni su debito per il post mortem nulla diceva diversamente per le somme relative al capping della discarica.

Altresì l'Area Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Lazio convocava sopralluogo per il giorno 12.11.2015 presso la discarica di Civitavecchia al fine di eseguire in contraddittorio, un rilievo per determinare l'abbancamento effettuato e la rispondenza con gli elaborati progettuali approvati.

Tale sopralluogo rilevava il maggior abbancamento di circa 25.000 mc sul lotto identificato come “Fosso Crepacuore 2” e una diversa conformazione dell'abbancamento per i lotto identificati Fosso Crepacuore 3 sublotto 1a e 1b benchè le discariche comunque non fossero state consegnate come concluse nella loro costruzione e modellazione (sull'invaso Fosso Crepacuore 3 risultava infatti un volumetria residua pari a circa 1.000 mc a quel momento rispetto ai profili di progetto e senza considerare i normali fenomeni di consolidamento e abbassamento che comportano la generazione di ulteriori spazi)

In data 03 Dicembre perveniva Determinazione n. G15060 della Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti con la quale lo stesso ente provvedeva a revocare il punto 3 della Determinazione C1577 del 08.07.2010 di affidamento della gestione della discarica di Fosso Crepacuore in Comune di Civitavecchia (RM) alla scrivente Società e contestualmente affidare la gestione medesima alla MAD S.r.l. già proprietaria del sito e titolare della A.I.A. C1577/2010 a far data dal 01.01.2016.

Con Determinazione n. G16761 del 23.12.2015 la Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti modificava la precedente sopra riportata Determinazione n. G15060 del 03.12.2015 sostituendo il punto c) di questa come a

seguire: “c) di dare atto che la variante non sostanziale autorizzata con Determinazione G08930 del 17.07.2015 relativa all’attività di trasfereza è attività accessoria ed il cui esercizio viene autorizzato a favore della soc. H.C.S. S.r.l. a titolo provvisorio al fine di assicurare la continuità del servizio stesso nell’attesa della realizzazione di una nuova stazione di trasfereza in altra area, **per ulteriori 6 mesi e fino al 30/06/2016**”, intendendo con ciò che H.C.S. S.r.l. in liquidazione continuasse ad esercitare le attività connesse e a servizio della raccolta dei rifiuti nel Comune di Civitavecchia relative al trasferimento di questi verso l’impianto individuato per il loro trattamento tramite la gestione della stazione di trasfereza temporaneamente individuata all’interno del sedime dell’invaso cosiddetto Fosso Crepacuore 3 e autorizzata con Determinazione Regionale G08930 del 17.07.2015.

In data 3 febbraio 2016 la H.C.S. S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico TOMASSETTI e Maria Cristina MANNI, presentava presso il TAR Lazio ricorso contro la Regione Lazio nei confronti della MAD S.r.l. per l’*annullamento previa sospensione* dell’efficacia della Determinazione n. G15060 del 03.12.2015 di revoca del punto 3 della Determinazione C1577 del 08.07.2010 di affidamento della gestione della discarica di Fosso Crepacuore in Comune di Civitavecchia (RM) alla scrivente Società.

In pari data anche la MAD S.r.l. presentava ricorso presso il TAR contro la Regione Lazio nei confronti del Comune di Civitavecchia e della H.C.S. S.r.l. per l’*annullamento previa sospensione o adozione di altra misura cautelare* della Determinazione n. G15060 del 03.12.2015 e sul quale nel mese di marzo altresì la H.C.S. S.r.l. presentava il proprio *atto di costituzione* in merito.

Nello steso mese di marzo, in merito ai ricorsi suddetti presentavano proprie memorie sia la MAD S.r.l. che la Regione Lazio.

In data 17.03.2016 il TAR Lazio ritenendo non sussistere i necessari presupposti del Periculum in mora, “risultando la questione di natura meramente economica” respingeva la suddetta istanza cautelare di sospensione dell’atto regionale proposta, sebbene per motivazioni differenti, sia dalla H.C.S. S.r.l. che dalla MAD S.r.l..

In data 26.04.2016 con Prot.n. 1008 la H.C.S. S.r.l. provvedeva ad inoltrare Istanza di Proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione alla gestione della stazione di trasfereza presso l’invaso Fosso Crepacuore 3 definiti dalla Regione Lazio tramite Determinazione n. G16761 del 23.12.2015 nel 30.06.2016.

La stessa istanza veniva reiterata, dopo un primo diniego della Regione Lazio, in data 06.05.2016 Prot.n. 1098 ribadendo la necessità della proroga in considerazione dei tempi amministrativi e tecnici necessari al ITER attualmente in corso per la realizzazione di una stazione di trasfereza progettata dal Comune di Civitavecchia in altro sito.

La Regione Lazio riscontrava anche quest'ultimo appello in data 09.05.2016 Prot.n. GR/25/16/241253 con un rifiuto motivato dalle di questa dichiarate necessità di realizzazione dei presidi ambientali già riportati nelle precedenti determinazioni.

Ad oggi la discarica non è in esercizio e il comune di Civitavecchia dispone della discarica di Viterbo su indicazione delle Regione Lazio,

Il concordato preventivo

La HCS in data 29 giugno 2016 ha depositato presso il tribunale di Civitavecchia domanda prenotativa di concordato preventivo ex art 161 L.F. ed in data 30 dicembre 2016 ha depositato la domanda piena di concordato, dichiarato ammissibile ed aperto in data 16 gennaio 2017 dal Tribunale competente.

Tale concordato ha ricevuto il parere positivo da parte dei due commissari incaricati dal G.D. mediante deposito della relazione ex art 172 L.F. datata 26 maggio 2017. L'adunanza dei creditori si è tenuta in data 13 settembre 2017 ed a valle di tale adunanza i commissari hanno comunicato al G.D. che il concordato ha ottenuto un voto favorevole degli ammessi al voto con la percentuale del 28,7498, pertanto non ha raggiunto la maggioranza prevista ex art. 177 L.F. In data 2 marzo 2018 il concordato è stato dichiarato improcedibile dal Tribunale di Civitavecchia.

La HCS si è attivata per cercare di migliorare la offerta ai creditori ed in data 25 maggio 2018 una nuova domanda di concordato preventivo ex art 161 L.F. è stata presentata presso il Tribunale di Civitavecchia.

La cessione dei rami di azienda

Il concordato presentato in data 30 dicembre 2017 prevedeva la cessione ad una nuova società controllata dal Comune, denominata Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (CSP), il ramo di azienda di HCS contenente tutto il personale dipendente, i contratti attivi e passivi in essere, con esclusione dei contratti di servizio ed i beni materiali (mezzi ed attrezzature) alla CSP che aveva inviato una proposta irrevocabile di acquisto datata 28 dicembre 2017.

Il Tribunale nel decreto di ammissione disponeva di effettuare una procedura competitiva aperta a terzi per verificare la possibilità di ottenere una proposta di acquisto migliorativa. La procedura è stata tenuta in data 19 aprile 2017 ed è andata deserta, pertanto in pari data il Tribunale assegnava a CSP il ramo di azienda.

In data 8 settembre 2017, mediante atto pubblico a ministero del Notaio Mariangela Pasquini di Roma, il ramo è stato ceduto a CSP, pertanto da tale data la HCS è diventata non operativa.

Le SOT

Le tre SOT partecipate da HCS hanno presentato nel corso del 2016 e 2017 domanda di concordato preventivo ed anche in questo caso non è stato raggiunto il quorum dei votanti pertanto in data 1 dicembre 2017 il Tribunale ha decretato improcedibili i concordati presentati.

Il socio di HCS, nella assemblea del 28 marzo 2018, ha comunicato ai liquidatori che non essendo possibile ottenere ulteriore finanza esterna da dedicare al sostegno dei concordati di Città Pulita Srl e di Argo Srl chiede ai liquidatori di presentare istanze di fallimento in proprio. I liquidatori si stanno accingendo a depositarle.

Per Ippocrate Srl il socio ha previsto l'utilizzo di tutta la finanza esterna disponibile (€ 3 milioni sui €10 milioni a disposizione) a sostegno della nuova domanda di concordato che verrà presentata entro il mese di ottobre 2018.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate spese a tale titolo.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie o quote di società controllanti né le stesse sono state acquistate od alienate durante l'esercizio sociale.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di deliberare il riporto a nuovo della perdita d'esercizio pari ad € 228.715.

La ringrazio per la fiducia accordatami e La invito ad approvare il bilancio così come presentato.

Il liquidatore

Carlo Augusto Maria Micchi